

R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

nella persona del [REDACTED] ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] R.G. LAVORO

TRA

[REDACTED] n. a [REDACTED] il

rappresentata e difesa dagli avv. **IODICE ANTONIO** e **ANTIMO ZARRILLO**,
come da procura in atti.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, U.S.R. PER LA CAMPANIA, UFFICIO IX DI CASERTA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,

rappresentati e difesi dai funzionari, dott. [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] ED [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione professionale docenti

CONCLUSIONI: come in atti.



Non sussistono, infine, i presupposti per la maggiorazione di cui all'art. 4

determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (esclusa, nella specie, la maggiorazione de quo, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione)." e (Cass 22762/2023) "La maggiorazione fino al 30% sui compensi (ex art. 4

redazione degli atti depositati in via telematica ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si



verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto".

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'importo di € 1.019,43 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato prestato dal 26.9.2019 al 25.6.2020 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento suo favore di tale somma oltre interessi dalla maturazione al saldo;
2. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in

Si comunichi.

Aversa, 19/05/2025

il Giudice del Lavoro

